

Legge regionale 14 gennaio 1975 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 12

Alla copertura dei nuovi posti creati a norma dell' ultimo comma dell' articolo 11 deve provvedersi prioritariamente mediante l' utilizzo di personale dello stesso ente con particolare riguardo ai casi di trasformazione o soppressione di servizi ovvero di personale di altri enti ospedalieri sempreché non diminuiscano i livelli di assistenza previsti per lo ente ospedaliero di provenienza.

L' utilizzo di personale di altri enti ospedalieri di cui al comma precedente si applica anche per la copertura di posti previsti dalle vigenti piante organiche, a norma dello articolo 6, secondo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.